



COMUNE DI FILATTIERA

Provincia di Massa Carrara

(Decorata medaglia d'oro al V.M.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE

Articolo 1 – Ambito di applicazione e principi

1. Ai sensi della l.r. 6/2005, il regolamento disciplina le modalità di affidamento a soggetti esterni della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Filattiera.
2. L'affidamento degli impianti è finalizzato, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria del Comune, alla massimizzazione dello svolgimento di attività sportive, specie in forma associata, in ossequio agli art. 16 e 66. Statuto comunale.

Articolo 2 – Soggetti

1. Ove il Comune non intenda gestire in regime di economia i propri impianti sportivi, ne affida la gestione, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. Se le procedure di selezione di cui agli articoli successivi hanno esito infruttuoso, il Comune può affidare la gestione delle strutture a soggetti diversi da quelli indicati al c. 1.

Articolo 3 – Criteri generali per l'affidamento e la gestione

1. Nella scelta del gestore e nelle modalità di gestione, il Comune adotta tra l'altro i seguenti criteri:
 - a) massimizzare la fruizione dell'impianto da parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone che risiedono o comunque hanno il centro principale delle proprie attività nel Comune di Filattiera, al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e lo svolgimento di attività attraverso formazioni sociali.
 - b) priorità nell'utilizzo degli impianti a soggetti indicati dall'art. 2 e in particolare a quelli con sede legale o attività abituale nel territorio del Comune, persone fisiche residenti nel Comune di Filattiera.
 - c) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta, con priorità per i soggetti indicati all'art. 2 e in particolare a quelli con sede legale o attività abituale nel territorio comunale e per le persone che risiedono nel territorio comunale.

2. Il Comune può conferire al gestore la programmazione dell'utilizzo degli impianti.

Articolo 4 – Modalità di affidamento della gestione

1. La scelta del soggetto cui affidare la gestione degli impianti avviene, in via ordinaria, previa pubblicazione di un avviso sul sito internet del Comune, per quindici giorni.

2. L'avviso contiene l'indicazione: dell'impianto; delle discipline sportive praticabili nell'impianto, anche come semplice tipologia; delle attività ricomprese nella gestione; le condizioni economiche, il contenuto minimo delle attività di gestione, la durata del rapporto contrattuale.

3. Data la sostanziale omogeneità delle dimensioni degli impianti sportivi attualmente di proprietà comunale, le modalità indicate nei commi precedenti valgono per tutti gli affidamenti.

4. Impianti utilizzati anche per attività di educazione fisica scolastica saranno dati in gestione nel tempo residuo, garantendo prioritariamente l'uso scolastico del bene.

Articolo 5 – Profili economici

1. Sulla base delle spese di gestione stimate e dell'obiettivo di massimizzare la fruizione degli impianti, il Comune indica nell'avviso: il canone che intende ricevere oppure il contributo che intende conferire per la gestione, la suddivisione dei proventi tariffari e la suddivisione dei costi delle utenze tra il Comune stesso e il gestore.

Articolo 6 – Criteri di selezione del contraente

1. La scelta del gestore avviene sulla base di criteri economici e qualitativi.

2. Il criterio economico consiste negli elementi indicati all'art. 4.

3. Il criterio qualitativo consiste in:

a) esperienza nella disciplina sportiva prevista per l'impianto e nella gestione di gestione di impianti destinati alla medesima attività sportiva;

b) radicamento sul territorio e affidabilità economico-gestionale;

c) l'esperienza nell'organizzazione di attività per i giovani, la prima infanzia, i disabili, gli anziani, l'agonismo, l'integrazione di categorie a rischio sociale.

d) progetto tecnico della gestione, anche in rapporto alla qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati.

Articolo 7 – Affidamento e gestione

1. L'affidamento avviene con determinazione del Responsabile del Settore competente, che approva anche la convenzione.

2. La gestione avviene con personale qualificato, volontario o esterno, in regola con le normative vigenti in relazione a ciascuna tipologia di personale.

3. Il personale impiegato deve possedere tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche obbligatorie. Se personale è lavoratore devono essere rispettati i CCNL. Il Comune non risponderà del mancato rispetto di quanto sopra indicato e delle eventuali retribuzioni non corrisposte.

4. Il gestore deve dotarsi di una polizza assicurativa per danni a persone e cose, tra cui lo stesso impianti, derivanti dall'esercizio dell'attività di gestione.

Articolo 8 – Tariffe, orari d'uso utenze

1. Le tariffe d'uso sono determinate dalla Giunta comunale con apposito provvedimento, previa perizia estimativa sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe. La Giunta comunale potrà variare le tariffe anche in corso di convenzione, valutando le richieste in tal senso del gestore.

2. La Giunta comunale potrà ridurre, fino ad azzerare, le tariffe in ragione della presenza nel territorio comunale della sede legale o della sede abituale delle proprie attività da parte del soggetto fruitore, ovvero della residenza di questi e dell'assenza di fini di lucro.

3. Gli orari d'uso sono concordati tra il Comune e il gestore. Il Comune può fissare un numero minimo di giorni o di ore di apertura.

4. Ai sensi dell'art. 4, i costi delle utenze possono essere assunti dal Comune, che definisce il loro importo massimo, oltre il quale essi sono posti a carico del gestore.

Articolo 9 – Rendicontazione annuale

1. Il gestore ha l'obbligo di rendicontare semestralmente al Comune i principali dati organizzativi e finanziari della gestione e di tenere un registro con le attività quotidianamente svolte.

2. Il Comune effettuare controlli per verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione.

Articolo 9 - Contenuti obbligatori della convenzione

La convenzione contiene i seguenti elementi:

- a) durata dell'affidamento, con un massimo di quattro anni;
- b) indicazione delle discipline sportive praticabili nella struttura, anche per semplice tipologia;
- c) modalità di accesso di soggetti terzi;
- d) attività e oneri a carico del gestore;
- e) attività e oneri a carico del Comune;
- f) in materia di tariffe d'uso, obbligo del gestore di conformarsi a quanto disposto dagli organi di governo comunale;

- g) modalità del controllo da parte dell'ente affidatario;
- h) modalità di riscossione delle tariffe e di rendicontazione;
- i) modalità di recesso dal contratto, sia da parte del Comune di, sia da parte della società sportiva;
- l) modalità di risoluzione;
- m) penali in caso di inadempienza;
- n) obbligo da parte del gestore di stipulare specifiche polizze di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
- o) riserva di accesso gratuito per il Comune per il numero di giornate indicate in relazione ad attività sociali o di interesse pubblico effettuabili.